Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 27 dicembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 dicembre 1966, n. 1111.

Norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I posti di capitano e di tenente in servizio permanente del servizio sanitario (ruolo ufficiali medici) dell'Esercito, del Corpo sanitario (ruolo medici) della Marina e del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici) dell'Aeronautica, stabiliti, rispettivamente, nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono resi cumulativi in unico organico per ciascuna forza armata.

Sono resi parimenti cumulativi in unico organico i posti di capitano e di tenente del ruolo degli ufficiali medici di polizia stabiliti nella tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

I tenenti frequentano dopo la nomina in servizio permanente un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguono la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

I tenenti medici di polizia, che non superino il corso applicativo sono restituiti alla forza armata di provenienza e nei loro confronti, ai fini del completamento degli obblighi di leva, si applica la disposizione di cui al precedente comma.

Art. 2.

Gli ufficiali in servizio permanente del servizio e dei Corpi sanitari di cui all'articolo precedente che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono il grado di tenente conseguono in pari data, previo giudizio di avanzamento, il grado di capitano se abbiano un'anzianità di nomina in servizio permanente di almeno sei mesi e sempre che abbiano superato i corsi o gli esami prescritti dalle norme vigenti anteriormente alla presente legge; altrimenti sono promossi al compimento dell'anzianità e al superamento dei corsi e degli esami predetti.

Art. 3.

Nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, al quadro VII — Ruoli medici del Corpo sanitario —, quale risulta sostituito dall'allegato *A* alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, nella colonna 3:

le parole in corrispondenza del grado di capitano sono sostituite dalle seguenti: « 18 mesi di imbarco; superare gli esami prescritti »;

le parole in corrispondenza del grado di tenente sono sostituite dalle seguenti: « superare il corso applicativo di sanità ».

Nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1965, n. 1137, al quadro XI — Ruolo ufficiali medici — quale risulta sostituito dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella colonna 3, le parole in corrispondenza del grado di tenente sono sostituite dalle seguenti: « superare il corso applicativo di sanità ».

Nella tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, al quadro II — Ruolo degli ufficiali medici di polizia — nella colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente sono aggiunte le seguenti parole: « superare il corso applicativo di sanità ».

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885, e le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

L'articolo 5 della legge 26 giugno 1962, n. 885, è sostituito dal seguente:

« I vincitori del concorso conseguono la nomina a tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo ».

Art. 5.

All'onere di lire 43.560.000 derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno finanziario 1966 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2061 (lire 25.000.000), n. 2592 (lire 8.500.000) e n. 3043 (lire 3.700.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 1454 (lire 6.360.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 16 dicembre 1966, n. 1112.

Disciplina dell'uso dei nomi « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e dei termini che ne derivano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I nomi « cuoio », « pelle », i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonchè agli articoli con esse fabbricati.

Art. 2.

Il nome « pelliccia », i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o agli articoli con esse fabbricati.

Art. 3.

E' vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con i nomi « cuoio » « pelle » e loro derivati o sinonimi, ovvero sotto i nomi generici di « pellame » e « pelletteria », prodotti che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale, sottoposta ai trattamenti di cui all'art. 1.

E' altresì vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con la denominazione « pelliccia » o « pellicceria », oppure con denominazioni derivate o sinonime, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale lavorata appositamente per la conservazione delle sue caratteristiche naturali.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai prodotti importati dall'estero.

Art. 5.

Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — REALE — PRETI — RESTIVO — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 16 dicembre 1966, n. 1113.

Erogazione di contributi da parte del Ministero del tesoro a favore della mensa aziendale della Zecca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, con propri decreti, contributi a favore della mensa aziendale della Zecca, nei limiti dello stanziamento di bilancio iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo per le spese generali di esercizio della Zecca.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 dicembre 1966, n. **1114.**

Sostituzione dell'articolo 13 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 13 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Non sono ammesse le corrispondenze postali e telegrafiche che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, recare danno alle persone o alle cose, che siano contrarie al buon costume, che siano atte ad agevolare o occultare la consumazione di un reato o che costituiscano esse stesse un reato, anche se punibile a querela, istanza o richiesta.

Non sono ammesse altresì le corrispondenze postali e telegrafiche contenenti parole ingiuriose o scurrili o frasi denigratorie, tanto se rivolte al destinatario quanto se riferite ad altri.

Salvo quanto disposto dal successivo settimo comma, l'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o nell'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui ai precedenti commi, invia la corrispondenza stessa al Pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilità della corrispondenza medesima. La stessa norma si applica alle corrispondenze telegrafiche ed alle altre corrispondenze di cui al settimo comma nelle quali si riscontrino gli elementi di cui al primo comma.

Il Pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro ventiquattro ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.

Il decreto del Pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.

Avverso il decreto del Pretore il mittente può proporre reclamo al Tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il Pubblico ministero e previe le deduzioni scritte dell'ufficio postale o telegrafico.

Il mittente di un telegramma nel quale si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma deve essere invitato ad eliminare le espressioni non ammesse. Analogo invito deve essere rivolto ai mittenti di corrispondenze presentate allo sportello quando sui loro involucri o nel loro contenuto, se trattasi di corrispondenze aperte che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, l'ufficio postale riscontri gli elementi di cui al secondo comma.

In caso di rifiuto ad ottemperare all'invito, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 dicembre 1966, n. **1115.**

Norme speciali relative alla determinazione di opere da eseguirsi nel porto di Trieste con i finanziamenti previsti dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fra le opere portuali, da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, saranno comprese per l'importo complessivo di lire 2.500.000.000 le seguenti categorie di opere, relative al porto di Trieste:

a) ampliamento dell'area portuale in Riva Traiana e costruzione di un edificio per servizi doganali, con nuovi varchi coperti ed allargamento area stradale; costruzione di un piazzale di sosta e smistamento di autocisterne e sistemazione della strada di accesso al Punto franco olii minerali di San Saba; sistemazione del pontile d'imbarco al Punto franco scalo legnami di Servola;

b) sistemazione impianti e servizi vari;

c) mezzi meccanici ed apparecchiature per sollevamento, trasporto e manipolazione merci (gru semoventi e autogru, carrelli sollevatori, trattori ed altri mezzi meccanici);

d) pontone galleggiante semovente, con gru della portata di 40 tonnellate.

Art. 2.

Le opere elencate nell'articolo precedente sono ad esclusivo carico dello Stato.

La fornitura dei mezzi ed apparecchiature di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo sono demandate al Ministero dei lavori pubblici.

L'esercizio dei mezzi meccanici e delle apparecchiature per il sollevamento, trasporto e manipolazione delle merci sarà affidato all'Azienda portuale dei Magazzini generali di Trieste, che provvederà alla manutenzione dei mezzi stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — PIERACCINI — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 dicembre 1966, n. **1116**.
Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza i candidati debbono possedere, oltre i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato nei servizi d'istituto.

Il relativo accertamento è demandato agli ufficiali medici di polizia con modalità analoghe a quelle seguite per gli aspiranti allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono partecipare, per non più di un quarto dei posti, al concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè abbiano superato presso l'Accademia del Corpo il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverrà sulla base del punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per lo avanzamento al grado di tenente.

Subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è riservato agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La riserva di cui al precedente comma opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori di concorso che provengano dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, presso la quale abbiano superato il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente; ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai fini del riconoscimento del servizio prestato dopo la nomina a tale grado; l'Amministrazione ha facoltà di obbligarli a frequentare il corso di formazione.

Ai funzionari di pubblica sicurezza sono applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, concernenti gli accertamenti medico-legali.

Art. 2.

Le promozioni per merito comparativo alla qualifica di vice questore possono essere effettuate, nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza che hanno maturato il prescritto triennio di anzianità nella qualifica di commissario capo, prescindendo dai termini previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo l'aliquota di posti riservata al concorso speciale per esami.

In tal caso, i vincitori del concorso speciale che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, un anno di anzianità nella qualifica, conseguono la promozione con la stessa decorrenza attribuita ai promossi per merito comparativo e li precedono nel ruolo.

Art. 3.

L'organico della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilito dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 4.

Nei posti portati in aumento, ai sensi del precedente articolo 3, nella dotazione organica della qualifica di commissario capo, sono assorbiti i posti in soprannumero esistenti nella qualifica stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge i posti portati in aumento nella dotazione organica della qualifica di vice questore sono conferiti per merito comparativo nel limite del quaranta per cento nel primo anno, del quaranta per cento nel secondo anno e del venti per cento nel terzo anno, computando per intero la frazione di posto.

Art. 5.

Il ruolo dei segretari di polizia, di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 98, cessa di far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed è trasferito, con la dotazione organica stabilita nell'allegata tabella *B*, all'Amministrazione civile dell'interno, assumendo la denominazione di ruolo della carriera di concetto amministrativa, con le qualifiche e le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 171 e 172 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando prestano servizio presso le questure e i commissariati di pubblica sicurezza, gli impiegati di cui sopra esercitano le funzioni già previste dall'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 98.

Art. 6.

Sono soppressi:

a) il ruolo organico di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

b) il ruolo organico transitorio degli aiutanti di polizia, di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 98.

Gli impiegati appartenenti a detti ruoli sono inquadrati, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui alle unite tabelle *C* e *D* che sostituiscono quelle allegate alla legge 15 febbraio 1963, n. 241.

L'inquadramento, rispettivamente, nel ruolo del personale degli uffici copia o nel ruolo del personale di archivio è disposto previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, tenendo conto anche delle aspirazioni degli interessati.

L'assegnazione al ruolo degli impiegati degli uffici copia è subordinata all'esito favorevole di una prova pratica di dattilografia o di stenografia.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando prestano servizio presso le questure e i commissariati di pubblica sicurezza, gli impiegati provenienti dal ruolo di cui alla lettera *b*) del presente articolo svolgono le funzioni già previste dall'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Il ruolo organico del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è soppresso.

Il personale appartenente a detto ruolo è inquadrato anche in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche del ruolo della carriera del personale ausiliario di cui alla unita tabella *E* che sostituisce quella prevista nel quadro 66 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale inquadrato in base ai precedenti commi, che fruisca di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, è attribuito un assegno personale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

I ruoli organici transitori del personale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, cessano di far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e sono trasferiti, come tali, all'Amministrazione civile dell'interno; le dotazioni organiche delle qualifiche di primo interprete o ispettore principale di 2ª classe e superiori sono stabilite come dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

Sono altresì, trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno:

a) il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in atto assegnato all'Amministrazione della pubblica sicurezza;

b) gli avventizi di terza categoria dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 9.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in soprannumero nei ruoli che vengono soppressi o trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno ovvero nei ruoli modificati della predetta Amministrazione conserva tale posizione nei ruoli nei quali si trova o nei quali viene inquadrato ed è riassorbito nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni in base alle quali è stato collocato in sopronnumero.

Non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Art. 10.

Ferme restando le particolari disposizioni per l'assunzione degli invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, sordomuti e categorie assimilate, a favore dei sottufficiali e militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabilite le seguenti riserve di posti disponibili.

nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno:

a) tre ottavi dei posti di applicato ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

b) un ottavo dei posti di applicato ai sottufficiali collocati in congedo per fisica inabilità proveniente da causa di servizio i quali non abbiano superato il 50° anno di età;

nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno:

c) un terzo dei posti di dattilografo e stenografo ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva degli Archivi di Stato:

d) un terzo dei posti di aiutante aggiunto ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Amministrazione civile dell'interno:

e) tre quarti dei posti di usciere agli appuntati in attività di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il 50° anno di età;

f) un quarto dei posti di usciere agli appuntati ed alle guardie che siano cessati dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio, i quali non abbiano superato il 50° anno di età;

nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli Archivi di Stato:

g) un terzo dei posti di usciere agli appuntati in attività di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il 50° anno di età.

Ai fini della riserva dei posti di cui alle lettere *e*) e *g*) gli interessati possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario e, se riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento, acquistano titolo a conseguire la nomina ad usciere; l'ordine di precedenza per la predetta nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande, e, a parità di tale data, dalla anzianità di servizio.

Ai fini delle riserve dei posti di cui alle lettere *b*) e *f*) gli interessati possono fare domanda di impiego civile entro un anno dal collocamento in congedo e la nomina ad applicato od usciere può essere conferita

a coloro i quali saranno ritenuti idonei a giudizio della Commissione di avanzamento, previo accertamento della loro idoneità fisica al servizio.

Alla copertura dei posti riservati, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) che rimanessero eventualmente non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia si procederà mediante concorso per esami riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno 15 anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Alla copertura dei posti di usciere di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) che non venissero ricoperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia e dei posti non ricoperti coi concorsi di cui al precedente comma si procederà mediante pubblico concorso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le riserve dei posti previste nel presente articolo sostituiscono, nei ruoli di cui sopra, quelle stabilite dall'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

I concorsi già banditi per l'accesso ai ruoli modificati o soppressi dalla presente legge sono regolarmente espletati.

I vincitori vengono, ove occorra, nominati anche in soprannumero alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle allegate tabelle *B*, *C*, *D* ed *E*.

Art. 12.

Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge, i posti che si rendono disponibili nel contingente unico delle qualifiche iniziali del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 5, possono essere conferiti nella qualifica di vice segretario:

1) agli impiegati appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ovvero al soppresso ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e che rivestano le qualifiche di archivista capo, primo archivista ed archivista;

2) agli impiegati inquadrati nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 241, che rivestano, alla data di entrata in vigore della presente legge le qualifiche di primo coadiutore, coadiutore e primo stenografo o dattilografo di cui all'allegata tabella *C*.

Il passaggio previsto dal precedente comma è subordinato al superamento di un colloquio che verrà bandito annualmente in relazione ai posti disponibili e verterà su « Elementi di diritto costituzionale e amministrativo ».

Coloro che non conseguano l'idoneità non possono partecipare ai successivi colloqui; coloro che conseguano l'idoneità possono partecipare ai successivi colloqui ovvero chiedere di essere inseriti, in base alla votazione riportata, nelle relative graduatorie.

Gli impiegati del soppresso ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che siano risultati idonei nei concorsi previsti dall'articolo 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 98, possono chiedere di essere inscritti nelle graduatorie dei colloqui anche in base alla votazione riportata nei predetti concorsi.

L'ammissione al colloquio è disposta, a domanda, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, in base ai precedenti di carriera.

L'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza degli impiegati nominati ai sensi dei precedenti commi è valida a tutti gli effetti, ivi compreso quello della progressione di carriera, di cui agli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salva, in ogni caso, la posizione di ruolo dei segretari di polizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione del comma precedente sulla valutazione dell'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza si applica, corrispondentemente, anche agli impiegati delle carriere esecutive nominati nel ruolo dei segretari di polizia mediante normali pubblici concorsi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e in servizio alla data stessa.

Art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge, in deroga all'articolo 56 della legge 3 aprile 1958, n. 460, possono presentare domanda di passaggio all'impiego civile, per il conferimento dei posti di applicato, dattilografo o stenografo e di aiutante aggiunto, riservati ai sensi dell'articolo 10 nei ruoli del personale d'archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva degli archivi di Stato, anche i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali abbiano già compiuto 13 anni di servizio nel Corpo predetto e non abbiano superato il 50° anno di età.

Per il personale di cui al precedente comma l'aver già acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio non costituisce ostacolo al conseguimento dell'impiego civile.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione della domanda ed a parità della data anzidetta dall'anzianità di servizio maturata nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Il soprannumero derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge viene riassorbito in ragione della metà delle successive vacanze nei ruoli del personale di archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva e nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 15.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale previsto negli articoli 5, 6, 7 e 8 che presti servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, deve essere trasferito alle Prefetture od agli uffici centrali del Ministero ed è fatto divieto di reimpiegarlo presso i suddetti uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 16.

Per il personale che per limiti di età è collocato a riposo entro il 31 dicembre 1970 è ridotto alla metà il periodo di permanenza nel grado per la promozione alla qualifica di segretario capo del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno e per la promozione alla qualifica di interprete superiore o ispettore superiore del ruolo organico della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372.

Art. 17.

Il personale dei ruoli delle allegate tabelle *B*, *C*, *D* ed *E* e dei ruoli soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7, che abbia raggiunto o raggiunga, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il limite di venticinque anni di effettivo servizio, può chiedere, entro lo stesso termine, di essere collocato a riposo.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso un aumento di servizio di cinque anni ai fini della misura della pensione, fermo restando il limite massimo di quaranta anni di servizio utile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dei ruoli di cui all'articolo 8.

Art. 18.

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabiliti in conformità alla tabella *G* allegata alla presente legge.

I posti di nuova istituzione, che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione del precedente comma, saranno conferiti nel periodo di sette anni dall'entrata in vigore della presente legge ed in ragione di due settimi per il primo anno e di un settimo per ciascuno degli anni successivi, con esclusione del secondo anno.

Art. 19.

Per l'ammissione ai concorsi per esami per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere che saranno indetti nel quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 20.

Sono abrogate le leggi 20 febbraio 1958, n. 98, 30 gennaio 1963, n. 71, ed ogni altra norma incompatibile con quelle previste dalla presente legge.

Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre norme speciali si applicano lo statuto e le norme generali concernenti gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21.

All'onere di lire 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1967 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio stesso concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA *A*

Ruolo organico della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza

Ispettori generali capi	N.	20
Questori	»	100
Vice questori	»	310
Commissari capi	»	726
Commissari Commissari aggiunti e Vice commissari	»	930
TOTALE	N.	2.086

TABELLA *B*

Ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno

		Qualifica	Numero dei posti
Ex coeff.	500	Segretari capi	30
»	402	Segretari principali	100
»	325	Primi segretari	120
»	271 229 202	Segretari Segretari aggiunti Vice segretari	400
		TOTALE	650

TABELLA *C*

Ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

		Qualifica	Numero dei posti
Ex coeff.	325	Capi ufficio copia	50
»	271	Primi coadiutori (già stenografi e dattilografi prima classe)	140
»	229	Coadiutori (già stenografi e dattilografi seconda classe)	280
» » »	202 180 157	Primi stenografi e primi dattilografi (già stenografi e dattilografi terza classe) Stenografi e dattilografi (già stenografi e dattilografi quarta classe) Stenografi aggiunti e dattilografi aggiunti (già stenografi e dattilografi quinta classe)	730
		TOTALE	1.200

TABELLA *D*

Ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno

	Qualifica	Numero dei posti
	—	—
Ex coeff. 325	Archivisti superiori	75
» 271	Archivisti capi	195
» 229	Primi archivisti	400
» 202	Archivisti	780
» 180	Applicati	
» 157	Applicati aggiunti	
	TOTALE . . .	1.450

TABELLA *E*

Ruolo organico della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno

	Qualifica	Numero dei posti
	—	—
Ex coeff. 180	Commessi capi	20
» 173	Commessi	240
» 159	Uscieri capi	870
» 151	Uscieri	
» 142	Inservienti	
	TOTALE . . .	1.130

TABELLA *F*

Dotazioni organiche delle qualifiche di interprete superiore o ispettore superiore, di interprete principale o ispettore principale di prima classe, di primo interprete o ispettore principale di seconda classe del ruolo organico transitorio del personale di concetto, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 *novembre* 1947, *n.* 1372.

	Qualifica	Numero dei posti
	—	—
Ex coeff. 500	Interpreti superiori o ispettori superiori	18
» 402	Interpreti principali o ispettori principali di prima classe	28
» 325	Primi interpreti o ispettori principali di seconda classe	46

TABELLA *G*

Organico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Marescialli di prima classe	N.	2.300 (*a*)
Marescialli di seconda classe	»	2.600
Marescialli di terza classe	»	3.100
Brigadieri e vicebrigadieri	»	9.325
Appuntati	»	10.529
Guardie scelte, guardie ed allievi guardie	»	50.596 (*b*)
TOTALE . . .	N.	78.450

(*a*) Nell'organico dei marescialli di prima classe è compreso il ruolo dei marescialli di prima classe cariche speciali stabilito in 200 unità.

(*b*) Il contingente delle guardie scelte non può superare le 10.000 unità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. **1117.**

Varianti alle categorie di specializzazione previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quali risultano modificate con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 15, concernente revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione, dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti;

Vista la legge 30 ottobre 1955, n. 1061, recante norme per la ripartizione in categorie degli specializzati e specialisti dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, concernente varianti alle categorie di specializzazioni previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, sono aggiunte le seguenti:

Esercito: fotointerprete.

Marina: fotointerprete.

Alle suddette categorie sono inoltre apportate le seguenti varianti:

Esercito:

le categorie « specializzati per centrale c.a. » e « specializzati per radar » sono sostituite dalla categoria « specializzato operatore elettronico »;

le categorie « meccanici di centrale c.a. » e « meccanici di radar » sono sostituiti dalla categoria « tecnico elettronico ».

Art. 2.

Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, sono apportate le seguenti varianti:

Esercito: è aggiunta la categoria « infermiere specializzato ».

Aeronautica: è soppressa la categoria « tecnici di odontologia ».

Art. 3.

Alle categorie di specializzazione del 3° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, è aggiunta la seguente:

« infermiere ».

Art. 4.

Alle cariche previste dalla tabella II annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, per le quali è dovuto l'aumento di lire 40 giornaliere della indennità di specializzazione, sono aggiunte le seguenti:

Esercito: « infermiere capo ».
Marina: « infermiere capo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. **1118.**

Autorizzazione all'Istituto Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento nel Settore Artigiano (INIASA), con sede in Roma, ad accettare la donazione di un immobile.

N. 1118. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento nel Settore Artigiano (INIASA), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare, dal comune di Verolanuova (Brescia), un appezzamento di terreno edificatorio, sito nel predetto Comune, della superficie complessiva di mq. 9091, distinto in Catasto con mappale 844 sub *e*, da adibire alla costruzione della sede di un Centro di addestramento professionale per lavoratori nel settore artigiano, come da atto di donazione per notar Antonio Codignola, repertorio n. 6855, raccolta n. 3903, in data 6 ottobre 1964.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1966.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 1127, istitutiva del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie, modificata dalla legge 15 gennaio 1955, n. 487;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1607, recante modificazioni alle citate leggi n. 1127 e n. 487;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1963, registro n. 33 Pubblica istruzione, foglio n. 79, con il quale a decorrere dal 1° luglio 1963 e per la durata di un triennio venne ricostituito il Consiglio di amministrazione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie;

Viste le designazioni all'uopo formulate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio il Consiglio di amministrazione del Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie, è ricostituito come appresso:

Scaglia on. prof. Giovanni Battista, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Frajese prof. Attilio, direttore generale, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Marchese dott. Vittorio, direttore generale a riposo, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Lepore dott. Oreste, direttore generale, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Mugelli prof.ssa Clara, insegnante ordinaria nelle scuole secondarie statali, designata dal Ministro per la pubblica istruzione;

Migone dott. Bartolomeo, ambasciatore, designato dal Ministro per gli affari esteri;

Archi dott. Pio, ambasciatore, designato dal Ministro per gli affari esteri;

Benazzo dott. Agostino, Ministro plenipotenziario di 2ª classe, designato dal Ministro per gli affari esteri;

Renato dott. Giuseppe, prefetto, designato dal Ministro per l'interno;

Di Rienzo dott. Eduardo, ispettore generale, designato dal Ministro per il tesoro;

Bosco prof. Umberto, ordinario di lingua e letteratura italiana nella Facoltà di magistero dell'Università di Roma, in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Cappuccio prof. Carmelo, ordinario di italiano e latino nel Liceo classico statale « Michelangelo » di Firenze, in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica istruzione e designato dalla 2ª sezione del Consiglio medesimo;

Zironi Cristiano, studente universitario, designato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni rappresentative studentesche universitarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1966

SARAGAT

GUI — FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1966
Registro n. 102, *foglio n.* 239

(10504)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica nel comune di Alghero.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 16 marzo 1961 e 16 gennaio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona nel comune di Alghero;

Considerato che l'elenco redatto dalla suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dallo art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Alghero;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Alghero;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse perchè costituisce, per la sua particolare bellezza, sia veduta dal mare che da innumerevoli punti da terra accessibili al pubblico, una serie di quadri naturali quanto mai suggestivi e sempre mutevoli, nella cui stupenda cornice s'inserisce l'abitato di Alghero antico e moderno, oltre il quale inizia una lunghissima spiaggia di grande valore paesistico; tale valore si fa via via crescente man mano che ci si avvicina alla grande area alberata fra la sabbia e lo stagno di Calich, incomparabile quadro naturale anch'esso completato dalla vasta e bella campagna; mentre la costa algherese può essere veramente considerata fra le più belle del Mediterraneo per la varietà degli strapiombi rocciosi — specie verso nord — immersi in un mare di colore indicibile, dove prosperano numerose varietà di flora marina; il retroterra racchiude una stupenda orografia della più varia bellezza che muta da solitarie montagne petrose, grigie e rosate a zone di sviluppo più dolce coperte da foreste di eucalipti e di pini;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Alghero ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: limite del comune di Alghero, all'origine sud, via via lungo il riu Scomunigada, il ponte s'Ena Osana, il riu s'Ena Osana, la regione Sa Peschina, la punta Giglio (quota 306), il monte Canistreddu (quota 318), punta Murone (quota 234). Da questo punto il limite della zona vincolata abbandona il confine comunale e raggiunge il monte Casteddu (quota 220) e, toccando successivamente le quote 182, 130, 138, 152 e 172, raggiunge il monte Porcu (quota 182). Di qui tocca successivamente le quote 176, 153, 115 e 56 (quest'ultima si riferisce ad una casa colonica). Da quest'ultima quota il limite prende un andamento genericamente sud nord fino alla quota 53 (casa colonica), segue il riu Carra Buffas, attraversa l'orientale sarda al km. 32 e tocca il nuraghe, posto a 700 mt. a nord del cippo di detto km. 32. Da tale nuraghe, con andamento rettilineo ovest-sud-ovest, raggiunge lo spigolo nord-est della cinta del cimitero e, con linea retta, la Chiesa di Sant'Agostino « Vecchio » (includendola) e corre lungo la strada di Alghero-Fertilia. Indi tocca il km. 38, fino al bivio per Mamuntanes. Da tale bivio segue il riu Serra fino al punto in cui questo si confonde con riu Sassu e col riu Filibertu.

Da questo punto raggiunge, con andamento rettilineo, l'inizio della contigua strada di penetrazione agraria seguendo il limite sud del potere 2, fino alla strada di comunicazione Fertilia-Santa Maria La Palma, strada che viene seguita appunto fino a Santa Maria La Palma. Da tale località il limite segue la strada verso est (confini nord dei poderi 49 e 46) fino a incrociarsi col limite comunale di Alghero, che viene seguito fino al mare.

Dal citato vincolo s'intende esclusa la zona comprendente il porto di Alghero e, precisamente, il tratto costiero tra la testata del molo sopraflutto e l'inizio della spiaggia di San Giovanni Cuguttu.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Alghero provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

Il Soprintendente comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 luglio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 16 *marzo* 1961

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno 16 del mese di marzo, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16 previa convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

1) ALGHERO - Vincolo della zona litoranea compresa nei limiti del Comune stesso e revisione delle zone già vincolate.

(*Omissis*).

Si inizia la discussione con Alghero:

Il Soprintendente riepiloga i vincoli panoramici già esistenti nel territorio comunale di Alghero ed espone l'inadeguatezza degli stessi in relazione della crescente importanza turistica che porta ad un inaspettato fervore di iniziative, di nuove lottizzazioni e di nuove costruzioni.

La Commissione, preso atto di quanto sopra ed in pieno accordo anche col presidente, dichiara la inderogabile necessità che siano vincolate non soltanto le zone costiere del comune di Alghero, ma anche, e in notevole parte, quelle interne.

Si inizia la discussione sulla esatta determinazione di tali limiti, che debbono essere facilmente individuabili non soltanto sulla carta ma sul terreno. Si conclude con le delimitazioni sotto descritte e tracciate sulla carta allegata:

Limite del comune di Alghero, all'origine sud, via Lungo il riu Scomunigada, il ponte s'Ena Osana, il riu s'Ena Osana, la regione Sa Peschina, la punta Giglio (quota 306), il monte Canistreddu (quota 318), punta Murone (quota 234). Da questo punto il limite della zona vincolata abbandona il confine comunale e raggiunge il monte Casteddu (quota 220) e, toccando successivamente le quote 182, 130, 138, 152 e 172, raggiunge il monte Porcu (quota 182). Di qui tocca successivamente le quote 176, 153, 115 e 56 (quest'ultima si riferisce a una casa colonica). Da quest'ultima quota il limite prende un andamento genericamente sud-nord fino alla quota 53 (casa colonica), segue il riu Carra Buffas, attraversa l'Orientale sarda al Km. 32 e tocca il nuraghe posto a 700 mt. a nord del cippo di detto km. 32. Da tale nuraghe, con andamento rettilineo ovest-sud-ovest, raggiunge lo spigolo nord-est della cinta del cimitero e, con linea retta, la Chiesa di Sant'Agostino « Vecchio » (includendola) e corre lungo la strada Alghero-Fertilia. Indi tocca il km. 38, fino al bivio per Mamuntanas. Da tale bivio segue il riu Serra fino al punto in cui questo si confonde col riu Sassu e col riu Filibertu. Da questo punto raggiunge, con andamento rettilineo, l'inizio della contigua strada di penetrazione agraria seguendo il limite sud del potere 2, fino alla strada di comunicazione Fertilia-Santa Maria la Palma, strada che viene seguita, appunto, fino a Santa Maria la Palma. Da tale località il limite segue la strada verso est (confini a nord dei poderi numeri 46 e 49) fino a incrociarsi col limite comunale di Alghero, che viene seguito fino al mare.

Il tutto corrisponde alla allegata planimetria segnata su carte al 25.000.

(*Omissis*).

Verbale della seduta del giorno 16 *gennaio* 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 17, previa convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Motivazione, in seguito a richiesta ministeriale delle decisioni rese note con verbale del 16 marzo 1961, relativamente al comune di Alghero.

(*Omissis*).

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 16 marzo 1961.

Innanzitutto conferma i seguenti limiti relativi alla zona del comune di Alghero sotto descritti e tracciati nella carta allegata.

Il sindaco di Alghero pur dichiarandosi favorevole alla tutela della fascia costiera, si dichiara invece contrario all'inclusione della zona di Valverde ed a quella a nord-est dello stagno di Calich compresa tra il riu Barca e la strada congiungente la nazionale 127-bis e la regione Mamuntanas.

I confini della zona interessata sono i seguenti:

limite del comune di Alghero, all'origine sud, via lungo il riu Scomunigada, il ponte s'Ena Osana, il riu s'Ena Osana, la regione Sa Peschina, la punta Giglio (quota 306), il monte Canistreddu (quota 318), punta Murone (quota 234). Da questo punto il limite della zona vincolata abbandona il confine comunale e raggiunge il monte Casteddu (quota 220) e, toccando successivamente le quote 182, 130, 138, 152 e 172, raggiunge il monte Porcu (quota 182). Di qui tocca successivamente le quote 176, 153, 115 e 56 (quest'ultima si riferisce ad una casa colonica). Da quest'ultima quota il limite prende un andamento genericamente sud-nord fino alla quota 53 (casa colonica), segue il riu Carra Buffas, attraversa l'Orientale sarda al km. 32 e tocca il nuraghe, posto a 700 mt. a nord del cippo di detto km. 32. Da tale nuraghe, con andamento rettilineo ovest-sud-ovest, raggiunge lo spigolo nord-est della cinta del cimitero e, con linea retta, la Chiesa di Sant'Agostino « Vecchio » (includendola) e corre lungo la strada di Alghero-Fertilia. Indi tocca il km. 38, fino al bivio per Mamuntanas. Da tale bivio segue il riu Serra fino al punto in cui questo confonde con riu Sassu e col riu Filibertu. Da questo punto raggiunge, con andamento rettilineo, l'inizio della contigua strada di penetrazione agraria seguendo il limite sud del podere 2, fino alla strada di comunicazione Fertilia-Santa Maria la Palma, strada che viene seguita appunto fino a Santa Maria La Palma. Da tale località il limite segue la strada verso est (confini nord dei poderi numeri 49 e 46) fino a incrociarsi col limite comunale di Alghero, che viene seguito fino al mare.

Il tutto corrisponde alla allegata corografia segnata su carta a 25.000, che fa parte integrante del presente verbale.

I motivi di quanto sopra sono i seguenti:

tutta la costa del comune algherese è di particolare bellezza e costituisce, sia veduta dal mare che da innumerevoli punti da terra, una serie di quadri naturali da conservare intatti e da modificare con la più cauta oculatezza, pur tenendo ragionevolmente presenti le necessità di sviluppo economico di tale zona che riveste alto interesse turistico. Partendo dalla zona di porto di Poglina, e venendo verso nord, si trovano zone rocciose variamente colorate e lavorate dal mare e dal vento, fra le quali emerge l'alto promontorio, sovrastato dalla torre di Poglina, dinanzi al quale emerge dal mare l'omonimo isolotto roccioso. La costa prosegue verso Cala Bullantinu, via via, fino a Cala Bona e punta del Lavatoio, giungendo ai limiti dell'abitato di Alghero; è tutto un susseguirsi di stupendi quadri naturali terrestri e marini, di bellezza sempre mutevole a seconda dei punti di vista, non solo per chi guarda dal mare, ma anche per chi si porti sui numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico.

Fra tali punti è soprattutto importante la zona alta della Scala Piccada, da cui si gode una incomparabile vista non tanto sul mare ma anche nell'interno, verso Valverde e per tutta la campagna fino alla punta Murone e il monte Porcu, e, più lontano sulla rada di porto Conte e oltre ancora.

L'abitato di Alghero bene si inserisce nella stupenda cornice che lo attornia, e pertanto la Commissione ritiene di dover comprendere anche la parte moderna di tale abitato, per evitare soprattutto che costruzioni di esagerata altezza o di colore dissonante o, comunque, di progettazione e fattura non consone all'ambiente, possano recare grave disturbo e compromettere quell'esteriore assetto che la legge intende tutelare. Ovviamente la Commissione intende inserire, ed a maggior ragione, l'Alghero antica, pur già tutelata, ma solo parzialmente, dalla legge riguardante le cose d'interesse artistico e storico.

Oltrepassato l'abitato di Alghero inizia una lunghissima spiaggia che giunge all'abitato di Fertilia (facente parte del comune di Alghero), spiaggia di non comune valore paesistico.

La zona retrostante a tale spiaggia, è di notevole interesse, tale interesse paesistico si fa via via crescente man mano che ci si avvicina alla grande area alberata compresa fra la sabbia e il lungostagno di Calich. Tale stagno costituisce un altro quadro naturale, completato dalla vasta e bella campagna che si spinge fin verso le regioni Mamuntanas e I Piani, quest'ultima comprende una importante necropoli preistorica, ma la Commissione ritiene di dover mantenere più a sud, secondo i limiti indicati nella carta allegata, la zona soggetta alla legge n. 1497, in considerazione che la parte d'interesse archeologico dei I Piani è già altrimenti tutelata e non riveste quel carattere di particolare bellezza che la legge intende salvaguardare. Dopo il margine nord-occidentale dello stagno di Calich, tutta la zona posta ad ovest della strada per Santa Maria la Palma è particolarmente degna di essere inclusa negli elenchi delle bellezze naturali e panoramiche. Imperniata attorno all'immensa rada di porto Conte ed aprendosi, da un lato, dall'abitato di Fertilia fino a punta Giglio, e, dall'altro, da capo Caccia a porto Ferro, la costa settentrionale algherese può essere veramente dichiarata fra le più belle del mediter-

raneo per la varietà degli strapiombi rocciosi, immersi in un mare spesso di colore indicibile. Il retro-terra di tale costa racchiude una stupenda orografia della più varia bellezza, che muta da solitarie montagne petrose, grige o rosate, a zone di sviluppo più dolce, coperte da foreste di eucalipti e di pini, che vanno salvaguardate con la migliore cura. Fra le zone rocciose prosperano numerose specie di flora mediterranea, costituendo un naturale parco di particolare interesse e di eccezionale bellezza.

La Commissione ritiene di dover estendere con ampiezza i limiti del retroterra da tutelare, anche per evitare che il volto mirabile della natura possa essere deturpato dall'inconsulta apertura di cave o da impianti industriali, per i quali ultimi il comune di Alghero intende stabilire apposita zona.

Infine la Commissione raccomanda che siano tutelate non soltanto come monumenti storico-artistici ma proprio come fondamentali elementi di paesaggio i bastioni di Alghero e tutte le numerose torri costiere, sparse da Poglina fino ai limiti comunali verso porto Ferro.

(9372)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del comune di Pizzone, compresa nel Parco Nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1966, con il quale si è provveduto ad apporre il vincolo panoramico sul Parco Nazionale d'Abruzzo ricadente nei comuni di Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Villavallelonga, Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Barrea, Alfedena, Civitella Alfedena e Bisegna;

Considerato che la Commissione provinciale di Campobasso per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze dell'8 e 14 giugno 1965, non ha ritenuto di includere nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della citata legge, il territorio del comune di Pizzone facente parte anch'esso del sopracitato parco;

Vista l'opportunità che anche il territorio del comune di Pizzone sia sottoposto a vincolo, in quanto la zona ha notevole interesse pubblico presentando una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne appenniniche abruzzesi-molisane, inquadrata dal caratteristico sistema di vette del « Monte Mare », fra cui quella della « Metuccia », costituente un aspetto di grande bellezza montana e paesistica, dovuta anche alle superfici verdi dei pascoli alpestri che appaiono nei periodi di assenza delle nevi; valori paesistici questi propri della zona che concorrono, inoltre, in grande misura, alla formazione del generale aspetto del meraviglioso susseguirsi di imponenti massicci montani costituenti un insieme di quadri naturali di grande suggestività nonchè una delle principali caratteristiche del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Decreta:

La zona sita nel comune di Pizzone, come sotto specificata, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni in essa contenute. Tale zona si riferisce ai territori del comune di Pizzone risultanti dalle leggi istitutive del Parco predetto e cioè, precisamente, a quelli citati nel regio decreto 16 settembre 1926, numero 1679, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1926, n. 235, al quale fa riferimento anche la legge 21 ottobre 1950, n. 991, che ha ricostituito l'Ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Pizzone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 settembre 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Campobasso

Verbale n. 2 della seduta dell'8 giugno 1965

Oggi 8 giugno millenovecentosessantacinque, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Campobasso, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze *naturali e panoramiche della provincia* di Campobasso, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) COMUNE DI PIZZONE - Tutela paesistica dei territori del comune di Pizzone compresi entro i limiti del Parco Nazionale d'Abruzzo.

(*Omissis*).

Dopo una sommaria esposizione da parte del presidente, ed una vivace discussione dei componenti la Commissione, in merito a tale punto, l'avv. Ciampitti, presidente dell'Ente Provinciale del Turismo fa la seguente dichiarazione:

Dichiaro di aver ricevuto in ufficio le comunicazioni e la planimetria allegata, regolarmente pervenuta e protocollata col n. 88916 in data 1° giugno 1965, mentre la precedente risulta protocollata col n. 28887 del 22 maggio 1965, aggiungo che per impegni professionali non ho potuto doverosamente approfondire lo studio degli argomenti che sono, peraltro, di estremo interesse anche per il turismo molisano e che sono in atto in un'area di pertinenza del comune di Pizzone con un incremento turistico-sportivo (villaggio turistico, attrezzatura ricettiva, ecc.).

Desidero controllare eventuali interferenze fra queste progettazioni e le zone da tutelare.

Rivolgo, perciò, preghiera al presidente della Commissione perchè voglia disporre il rinvio alla prossima riunione dell'argomento e confido che la mia richiesta venga accolta anche in considerazione del rinvio di decisioni sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il prof. Matthiae, soprintendente ai monumenti e gallerie di L'Aquila, dichiara di essere contrario al rinvio richiesto e dopo aver chiarito come la proposta di tutela non debba necessariamente significare un veto per le attrezzature progettate, rileva anzitutto la diversità fondamentale e sostanziale delle due posizioni relative la prima al comune di Pizzone e la seconda al semplice scambio di vedute per quanto riguarda i comuni di Termoli e Campobasso.

In secondo luogo fa presente che la Commissione per legge è chiamata a pronunciarsi sull'effettiva bellezza naturale in territorio da tutelare e non può prendere in considerazione progetti ed altro destinati alla valorizzazione turistica in quanto se bellezza è tale resta, ed a essa deve essere assolutamente subordinata qualunque insediamento, e la Commissione, quindi, non è chiamata a pronunciarsi su progetti in sviluppo ma su uno stato di fatto che è oggi quello che sarà al momento della convocazione della Commissione. Ritiene quindi che l'argomento addotto dal presidente dell'Ente provinciale del turismo non sia pertinente, il che determina, da parte del sovrintendente stesso il voto contrario del rinvio.

Dopo ampia discussione, data l'ora tardi, la Commissione si aggiorna alle ore 16,30 del 14 giugno 1965.

Il presidente: ANTONELLI

Il segretario: TERZANO

Verbale n. 3 *della seduta del* 14 *giugno* 1965.

Oggi 14 giugno dell'anno millenovecentosessantacinque, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Campobasso, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Campobasso, in continuazione della seduta dell'8 giugno 1965 che fu aggiornata data l'ora tardi.

Sono presenti gli stessi membri della precedente seduta e risulta ancora assente il dott. Renato Pistilli.

Constatata la presenza del numero legale dei membri, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, alle ore 17 il presidente dichiara aperta la seduta, e dà la parola all'avv. Ciampitti.

Questi la passa al sindaco del comune di Pizzone che legge la seguente nota n. 1717 del 14 giugno 1965 del proprio Comune diretta alla Commissione e relativa al punto 1) dell'ordine del giorno:

Nella mia qualità di sindaco del comune di Pizzone, nel cui territorio fa parte la zona di Vallefiorita e delle Forme, rientrante nel Parco Nazionale d'Abruzzo, mi permetto esprimere parere sfavorevole alla eventuale inclusione di tale zona nell'elenco delle località assoggettabili ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i seguenti motivi:

1) La zona ha natura di demanio comunale, in parte con uso civico di pascolo a favore della popolazione, per cui superfluo appare ogni provvedimento di tutela;

2) Attualmente la zona, compresa tra i 1700 e i 2200 metri d'altitudine, è allo stato naturale, priva del tutto di costruzioni e data l'altitudine stessa, si prevede che nulla possa essere realizzato, che possa intaccare lo stato dei luoghi. Quindi anche per questo verso, un eventuale provvedimento di tutela paesistica, appare assolutamente intempestivo.

3) A parte ciò, non si ritiene che la zona, neanche visitata ed al momento non accessibile per mancanza di strade di accesso, possa entrare nel novero delle « bellezze panoramiche », di cui al n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Trattasi di un altipiano di montagna, senza particolari caratteristiche paesistiche, che non siano quelle normali di un qualsiasi panorama di montagna appenninica.

4) D'altro canto non si ritiene necessaria l'applicazione delle speciali norme di tutela di cui alla legge n. 1497 del 1939, in quanto eventuali costruzioni che potranno sorgere dovranno comunque uniformarsi alle direttive di massima di recente adottate dal Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste, sezione IV; il che comporta, di per sè, una sufficiente tutela e disciplina. La zona è, infine, soggetta a vincolo idro-geologico.

Vanno, comunque, date le più ampie assicurazioni sulla scrupolosa vigilanza che il Comune eserciterà, perchè il passaggio montano non sia deturpato, con offese all'estetica e alla bellezza della montagna.

Questo Comune, comunque, sarà ben lieto di accettare e far rispettare, tutti quei suggerimenti e consigli che codesta Commissione riterrà di dare, al fine di una migliore tutela della zona. Con ossequi. Il sindaco. F.to Ins. Rodolfo Di Iorio.

Riprende la parola l'avv. Ciampitti che accenna ad una serie di norme e discipline che l'Ente provinciale del turismo ha dettato per lo sviluppo turistico del Molise ed in particolare alla zona di Valle Fiorita che risulta al di fuori del Parco Nazionale d'Abruzzo. Mentre in esso dovranno essere insediate le sole funivie per permettere ai turisti di accedere nel modo più comodo e facile alle vetti per poi discendere con gli sci nel periodo invernale ed a piedi nel periodo estivo. L'avv. Ciampitti mostra in un grafico le proposte di tracciati di due funivie.

Prende la parola il sovrintendente che richiama quanto già ebbe a dire nella precedente seduta e cioè che la Commissione deve deliberare sulla bellezza paesistica e naturale e che l'insediamento di una attrezzatura turistica esula dal proprio compito essendo ad essa interessata i Ministeri competenti e l'Amministrazione del Parco Nazionale. Per cui chiarisce che la funivia in esame potrà essere a danno o a vantaggio della bellezza paesistica a secondo del modo come verrà realizzata.

L'ing. De Capoa suggerisce di tutelare la bellezza della zona del comune di Pizzone, rientrante nel Parco Nazionale d'Abruzzo, ad eccezione di due fasce di terreno di 30-40 metri di larghezza e per tutta la lunghezza della funivia; in questo modo potrebbe essere salvaguardata la tutela paesistica della zona e gli interessi del comune di Pizzone, altrimenti dichiara di votare contro la proposta di vincolo, anche perchè la zona di Pizzone è marginale al Parco e potrebbe non essere importante per la bellezza dell'intero Parco.

Il sig. Giampaolo si dichiara d'accordo con l'ing. De Capoa e chiede l'esatto concetto della tutela.

Il sovrintendente dopo aver chiarito il concetto di tutela paesistica e panoramica afferma che essa tende a salvaguardare le bellezze naturali e che si possa operare sempre, purchè tali opere non pregiudichino le suddette bellezze. Inoltre invita l'avv. Ciampitti a non confondere quello che è teoria e quello che è pratica sui problemi che vengono discussi.

L'avv. Ciampitti dichiara di partecipare molto spesso a Commissioni in veste di presidente dell'Ente provinciale per il turismo ed ha notato che esiste una diversità di percorso tra la teoria e la pratica, non escludendo che è normale che esistono dei codici e dei limiti, ma per l'esperienza acquisita come libero professionista, ha altresì notato la diversità fra le numerose procedure e la pratica quotidiana. Continua affermando che nel turismo i termini sono spaventosamente corti. Infatti allorchè un operatore economico decide di operare in una determinata zona o trova le condizioni ambientali richieste e la necessaria possibilità di realizzare, o decide per un cambiamento di rotta. Tutto quello che poteva e doveva avvenire nel Molise a causa dei ritardi vari si è spostato alle regioni limitrofe con evidenti danni alla popolazione molisana. Certo sono noti i danni arrecati al Molise che viene classificata come la zona più depressa d'Italia, per cui fa presente che oltre che membro della Commissione riveste la carica di presidente dell'Ente provinciale per il turismo ed ha il dovere di salvaguardare anche i problemi turistici. Cita che in un recente convegno il prof. Sacchi, presidente dell'Ente Nazionale Parco, ebbe a dire che « tra coloro i quali vogliono disporre liberamente del Parco e quelli che lo vogliono lasciare allo stato naturale vi è una via di mezzo che è di nostra specifica competenza ». Pertanto egli aderisce al concetto del prof. Sacchi e riconosce le giuste aspettative degli abitanti del comune di Pizzone. Pertanto, allo stato di fatto, dichiara di non aderire al vincolo della zona.

L'ing. De Capoa esprime il concetto che la bellezza naturale in tanto esiste in quanto sia accessibile, per cui se non si dà la possibilità di accedervi con mezzi comodi e moderni essa non potrà mai essere giudicata.

Il dott. Martone afferma di essere d'accordo con l'avv. Ciampitti ma precisa che l'imposizione del vincolo non pregiudica le istallazioni di attrezzature da eseguirsi ed aggiunge che per la zona delle Forme il comune di Pizzone è soggetto al vincolo idro-geologico e che dovrà sottostare alle suddette disposizioni per cui identifica il vincolo al piano regolatore di una città.

Il presidente chiarisce che la Commissione è chiamata a pronunciarsi su di una proposta di tutela del paesaggio, che la zona in esame va considerata parte di un unico complesso: il Parco Nazionale d'Abruzzo. Aggiunge che la tutela è garanzia di un ordinamento controllato e si riporta ad alcuni casi che, proprio per l'assenza di una disciplina, hanno deformato il paesaggio.

Il sindaco di Pizzone fa presente che il proprio Comune ha già tanti vincoli per cui l'impostazione di quest'altro vincolo sarebbe di enorme danno in quanto pregiudicherebbe lo sviluppo turistico.

L'avv. Ciampitti, rivolgendosi al dott. Martone, significa che nel Parco Nazionale sono stati costruiti villaggi, insediamenti turistici, posti di ritrovo ecc. e che solo per il comune di Pizzone si voglia disporre diversamente, per cui aggiunge che la Commissione, prima di decidere sul vincolo, dovrebbe almeno visitare la zona. Tanto in quanto la procedura per ottenere, in un secondo tempo, lo svincolo è piuttosto complessa.

Il sovrintendente fa presente che il Ministero competente ha diramato 3-4 mesi or sono, disposizioni e circolari per l'applicazione della legge 1497 del 29 giugno 1939, dirette anche agli Enti provinciali del turismo, per cui è dell'avviso che nel Parco

vengano eseguite quelle opere che la legge consente di poter compiere. Ciò per arrivare ad una disciplina del Parco comprendente 14 Comuni degli Abruzzi, 3 del Lazio e parte del comune di Pizzone. Quindi normalizzare e disciplinare l'intera zona con uno sguardo d'insieme.

Chiusa dopo tali premesse la discussione, il presidente sulla proposta del sovrintendente di tutelare le bellezze naturali e paesistiche dei territori del comune di Pizzone, compresi entro il Parco Nazionale d'Abruzzo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, passa alla votazione che dà i seguenti risultati:

Presidente si; Vice presidente si; dott. Martone si; signor Giampaolo no; ing. De Capoa no; avv. Ciampitti no; sindaco di Pizzone no.

La Commissione, pertanto, sulla proposta di cui sopra, ha espresso parere negativo.

Esaurita la discussione su tutti i punti posti all'ordine del giorno, il presidente, alle ore 18,40, dichiara chiusa la seduta.

Il presidente: ANTONELLI

Il segretario: TERZONI

(9375)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1966.

Ricostituzione del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alla cooperazione con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione;

Visto l'art. 8 di tale statuto con il quale è stata determinata la composizione del Comitato esecutivo della Sezione medesima;

Considerato che in seguito al trasferimento di quote approvato con decreto ministeriale 30 settembre 1948, la designazione del rappresentante di cui all'art. 8, comma sesto, dello statuto compete soltanto all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

Visto il decreto 3 giugno 1963 relativo alla nomina dei componenti il citato Comitato per il triennio 1963-1965;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto Comitato per il triennio successivo;

Viste le designazioni pervenute;

Decretano:

Sono nominati membri del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro, per il triennio 1966-1968, i signori:

Carli dott. Emilio e Polizzy dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Apollonio dott. William, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Pistella dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cionni dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Capello dott. Carlo, in rappresentanza dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(10438)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 dicembre 1966

p. Il Ministro: PICARDI

(10346)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10347)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10348)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 2119/13.9, dell'11 ottobre 1966, con la quale la prefettura di Pisa comunica che è stata disposta la sospensione del Consiglio comunale di Pisa e la nomina del commissario prefettizio nella persona del dott. Giovan Battista Longo;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il prof. Renato Pagni, già sindaco del comune di Pisa, con il dott. Giovan Battista Longo, nominato commissario prefettizio al comune di Pisa;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giovan Battista Longo è chiamato a far parte, quale commissario prefettizio al comune di Pisa, del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, in sostituzione del prof. Renato Pagni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(10433)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti del diploma di laurea

Il dott. Valentino Macchetto, nato a San Dalmazzo di Tenda (Cuneo) il 4 gennaio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Economia e commercio rilasciatogli dall'Università di Torino il 1° giugno 1944.

Se né dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

Il dott. Giovanni Battista Salvioni, nato a Roma il 23 agosto 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 16 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

L'ing. Giorgio Zamagni, nato a Firenze il 24 gennaio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Ingegneria civile (sottosezione trasporti) rilasciatogli dall'Università di Roma il 9 dicembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Universirtà di Roma.

(10391)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedente decreto di ricompense al valor militare « alla memoria »

Decreto presidenziale 18 *ottobre* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1966,
registro n. 69 *Esercito, foglio n.* 46.

Al decreto presidenziale 2 maggio 1958, relativo alla concessione di ricompense al valor militare « alla memoria », registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1958, registro n. 33 Esercito, foglio n. 11, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1958, dispensa 26, pagina 2642: le località e le date del fatto d'arme riportate nelle motivazioni di medaglia d'argento riguardanti i sottonotati ufficiali, vengono rettificate da « Spalato, Signo (Dalmazia), 8-30 settembre 1943 » a « Spalato, Trilj (Dalmazia), 8 settembre-1° ottobre 1943 »:

Armellini Ezio
Basile Celestino
Bassa Renato
Berizzi Camillo
Bersoni Franco
Bichelli Luigi
Bosi Mario
Brizzi Giulio
Bruttomesso Celso
Candela Carlo
Cecchini Alfredo
Cinelli Adriano
Falluto Sebastiano
Favre Mario
Franchini Gennaro
Furino Giuseppe
Giovanardi Renzo
Giusiani Guglielmo
Giussani Lazzarino
Grosso Giuseppe
Laurenzi Sandro
Linetti Carlo
Macchioni Umberto
Marchini Paolo
Mazza Pietro
Mores Cesare
Moretti Pietro
Nardini Sante
Negroni Antonio
Padovano Bartolomeo
Pellegrino Ernesto
Perozzi Oscar
Pica Guido
Pierantonio Daniele
Piscitelli Raffaele
Rocco Igino
Ruggeri Antonio
Soberti Giovanni
Soranno Vito
Starace Clemente
Toneatti Ermanno
Valente Ettore
Zammarano Guido
Zuppino Ferruccio

(10392)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti - E.I.C.A. », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1966, il cav. uff. Ivo Federici è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti - E.I.C.A. », con sede in Milano, in sostituzione del dott. Gino Lupi, dimissionario.

(10441)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto al servizio trasporti pubblici di Terni

Con decreto 23 novembre 1966 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale addeto al Servizio trasporti pubblici di Terni.

(10377)

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Muratori e Braccianti », con sede in Cameri (Novara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1966 il dott. Roberto Leone è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Muratori e Braccianti », con sede in Cameri (Novara), in sostituzione della dott.ssa Rosa Bassani dimissionaria.

(10439)

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Forno Sociale S. Clemente », con sede in Sesto San Giovanni (Milano).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1966 il dott. Roberto Leone è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Forno Sociale S. Clemente », con sede in Sesto San Giovanni (Milano), in sostituzione della dott.ssa Rosa Bassani, dimissionaria.

(10440)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1973

Si rende noto che il giorno 20 gennaio 1967, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventiquattro serie (dalla 1ª/1973 alla 24ª/1973) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1973, emessi in base alla legge 21 agosto 1963, n. 1197 ed al decreto ministeriale 18 marzo 1964.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 15 dicembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(10560)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Erbaluce di Caluso » - « Caluso Passito » - « Caluso Passito Liquoroso » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini: « Erbaluce di Caluso », « Caluso Passito », « Caluso Passito Liquoroso », ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini « Erbaluce di Caluso » - « Caluso Passito » - « Caluso Passito Liquoroso ».

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Erbaluce di Caluso », « Caluso Passito » e « Caluso Passito Liquoroso » sono riservate ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Erbaluce di Caluso », « Caluso Passito » e « Caluso Passito Liquoroso » devono essere ottenuti dalle uve del vitigno « Erbaluce » prodotto nei territori amministrativi dei seguenti Comuni:

Provincia di Torino: Caluso, Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Candia C.se, Caravino, Cossano C.se, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio C.se, Romano C.se, Palazzo C.se, Perosa, Pieverone, Scarmagno, Settimo Rottaro, S. Giorgio C.se, S. Martino C.se, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische.

Provincia di Vercelli: Moncrivello, Roppolo, Viverone, Zimone.

Art. 3.

Le condizioni ambientali di coltura del vitigno « Erbaluce » destinato alla produzione dei vini « Erbaluce di Caluso », « Caluso Passito » e « Caluso Passito Liquoroso », devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto considerati idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva « Erbaluce » non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto specializzato. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 % per l'« Erbaluce di Caluso » e al 35 % per il « Caluso Passito » (resa riferita all'uva fresca).

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio per il vino « Caluso Passito », devono essere effettuate esclusivamente nella zona di produzione delimitata all'art. 2.

Le uve destinate alla vinificazione o all'appassimento devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10°,5.

Per la produzione del vino « Erbaluce di Caluso » non sono ammessi tagli con uve mosti o vini di altri vitigni.

Per la produzione del vino « Caluso Passito » è consentita la mescolanza con uva « Bonarda locale » in quantità non superiore al 5 %.

Nella vinificazione del « Caluso Passito » devono essere osservate le seguenti norme:

a) l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

b) l'appassimento delle uve da destinare alla vinificazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 30 % (gr. di zucchero in 100 ml. di mosto);

c) il vino può essere immesso al consumo solo dopo 5 anni di invecchiamento, compreso l'anno della vendemmia;

d) in ogni fase dell'invecchiamento è ammesso il taglio fra vini di diverse annate; ai fini della dichiarazione dell'età del vino risultante dal taglio sarà presa in considerazione l'annata di produzione del vino più giovane.

Art. 5.

Il vino « Erbaluce di Caluso » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, fine, caratteristico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11°;
acidità totale: 7-8 per mille;
estratto secco netto: 19-24 per mille.

Il vino « Caluso Passito » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;
odore: profumo delicato, caratteristico;
sapore: dolce, armonico, pieno e vellutato;
gradazione alcoolica minima: 13,5°;
zuccheri residui naturali: non inferiori all'8 %;
estratto secco netto: 28-45 per mille;
acidità totale: 7-10 per mille.

Art. 6.

E' consentita la produzione di vino liquoroso « Caluso Passito » mediante l'impiego di uve mosto o vini idonei alla preparazione del Caluso Passito.

Il requisito minimo di invecchiamento di 5 anni si applica al prodotto finito.

Art. 7.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Erbaluce di Caluso » in vista della vendita debbono essere di forma renana o bordolese di colore verde chiaro, di capacità corrispondente ai tipi contraddistinti con le sigle *F*, *FL*, *I*, *L* (di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162).

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Caluso Passito » liquoroso o no in vista della vendita, di capacità corrispondente ai tipi contraddistinti con le sigle *F*, *FL*, *G*, *H*, *S* di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 8.

Alle denominazioni di origine controllata « Erbaluce di Caluso », « Caluso Passito » e « Caluso Passito Liquoroso » sono vietate le aggiunte di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie può figurare l'indicazione dell'annata di produzione veritiera e documentata.

Art. 9.

Per i vini « Erbaluce di Caluso », « Caluso Passito » e « Caluso Passito Liquoroso » confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri e già in commercio alla data di entrata in vigore del presente disciplinare è concesso un periodo di tempo di 6 mesi dalla predetta data, ai fini dello smaltimento.

Per il prodotto sfuso, il periodo di tempo di cui sopra è ridotto a 3 mesi.

(10358)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° ottobre 1966 al 30 novembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG. DI PESO NETTO

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:											
			Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
della Tariffa	della Statistica		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg. o più	1.962		zero		768		zero		2.660		8.082	
	02 04	- altri	2.308		zero		904		zero		3.130		9.508	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.001		zero		1.175		zero		4.070		12.364	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	5.357		zero		1.997		zero		7.265		21.696	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata . .	5.542		zero		1.645		zero		5.983		17.723	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata .	4.676		zero		1.633		zero		6.880		20.803	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti . .	1.796		zero		467		zero		2.436		8.402	
	71 79	- altre	5.542		zero		1.997		zero		7.265		21.696	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (a)	zero (b)	0	zero (b)	0	zero (b)	0	zero (b)	0	zero (b)	0	zero (c)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.239 (*b*)		3.666 (*c*)	
	82 92	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		470 (*b*)		1.290 (*c*)	
	83 93	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		4.872 (*b*)		14.249 (*c*)	
	84 94	- fegato	3.271 (*b*)		zero (*b*)		1.281 (*b*)		zero (*b*)		4.436 (*b*)		14.076 (*c*)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.011 (*b*)		zero (*b*)		787 (*b*)		zero (*b*)		2.727 (*b*)		7.984 (*c*)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone con trachea ed esofago (il tutto assieme)	2.521 (*b*)		zero (*b*)		987 (*b*)		zero (*b*)		3.419 (*b*)		10.723 (*c*)	
	89 99	- non nominate	2.521 (*b*)		zero (*b*)		987 (*b*)		zero (*b*)		3.419 (*b*)		10.723 (*c*)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	1.008		zero		1.047		zero		1.368		4.233	
	05	- - secco o affumicato	1.141		zero		1.244		zero		1.547		4.773	
	07	- grasso di maiale	851		zero		317		zero		1.154		3.525	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3 001		zero		1.175		zero		4.070		12.364	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	5 357		zero		1.997		zero		7.265		21.696	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	5.542		zero		1.645		zero		5.983		17.723	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	4.676		zero		1.633		zero		6.880		20.803	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	1.796		zero		467		zero		2.436		8.402	
	13	- - - altre	5.542		zero		1.997		zero		7.265		21.696	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.292		zero		1.680		zero		5.820		17.680	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	7.863		zero		3.079		zero		10.664		31.831	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.917		zero		2.350		zero		8.140		24.110	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	7.203		zero		2.516		zero		10.094		30.512	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.431		zero		663		zero		3.297		11.381	
	21	- - - altre	7.917		zero		3.079		zero		10.664		31.831	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.239		3.666	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		470		1.290	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		4.872		14.249	
	27	- - fegato	3.271		zero		1.281		zero		4.436		14.076	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.011		zero		787		zero		2.727		7.984	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	2.521		zero		987		zero		3.419		10.723	
	32	- - altre	2.521		zero		987		zero		3.419		10.723	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.050		zero		411		zero		1.425		4.327	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	4.376 (b)	6	1.405 (b)	2	2.568 (b)	4	1.405 (b)	2	5.435 (b)	7	17.706 (c)	24

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale (*d*):												
	26	- salsicce e salami, stagionati	7.307		2.175		4.185		2.175		9.135		30.847	
	27	- salami a base di sangue	3.097		1.206		1.946		1.206		3.370		11.271	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	8.580		1.407		4.215		1.407		11.134		36.921	
	31	- non nominati	4.815		1.934		3.062		1.934		5.841		19.598	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	4.292 (*b*)	6	1.711 (*b*)	3	2.721 (*b*)	4	1.711 (*b*)	3	5.211 (*b*)	8	16.864 (*c*)	25
ex 16-02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre:												
		- contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie (ad eccezione delle salse, condimenti diversi ed altre sostanze che si utilizzano per migliorarne il gusto o la presentazione):												
		- - - di maiale:												
	25	- - - - prosciutto e filetto	9.066		1.893		4.701		1.893		11.620		40.270	
	27	- - - - spalla	7.368		1.905		4.044		1.905		9.313		31.384	
	29	- - - - altre	5.244		1.852		3.180		1.852		6.451		21.280	
	31	- - - altre	4.438		2.398		3.197		2.398		5.165		16.550	
		- - altre:												
	35	- - - pasticci a base di sangue . . .	3.373		1.752		2.387		1.752		3.950		11.473	
	39	- - - non nominate	2.318		1.808		2.007		1.808		2.500		6.782	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T. C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*d*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.

(9617)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lucca

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 giugno 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lucca;

Visto il decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1. Montanaro dott. Pierino . . . punti 91,81 su 132
2. Giambitto dott. Giuseppe » 89,86 »
3. Gaetti dott. Giuseppe » 89,45 »
4. Rianò dott. Enrico . » 89,18 »
5. Conti dott. Giuseppe . » 89 — »
6. Pasqualis dott. Marcello » 84,09 »
7. Calabro Vincenzo » 83 — »
8. Mangano dott. Gaetano . » 80,81 »
9. Di Conza dott. Beniamino . » 79,18 »
10. Colotta Francesco . » 77 — »
11. Burattini dott. Elio » 76,59 »
12. Gaggeri dott. Ernesto . » 75,50 »
13. Schinco dott. Emilio . . » 74,09 »
14. Costanzo dott. Giuseppe . » 72,95 »
15. Condemi Bruno . » 71 — »
16. Caimmi dott. Luigi . » 69,50 »
17. Baventone dott. Francesco . » 69,45 »
18. Panebianco dott. Gaetano » 69 — »
19. Costa dott. Antonio . . » 68,13 »
20. Ferri dott. Pasquale » 67 — »
21. Campanella dott. Giovanni . » 66,50 »
22. Camassa Gino . . . » 66 — »
23. Tognocchi dott. Candido » 65,50 »
24. Gracili dott Rino . . . » 63,88 »
25. Vietto dott Giovanni » 62,72 »
26. Di Pietrantonio Saverio . . » 61,50 »
27. Gentile dott Giuseppe . » 60,50 »
28. Montefusco dott Gerardo . . . » 57,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(10497)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 giugno 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fermo (Ascoli Piceno);

Visto il decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fermo, nell'ordine appresso indicato:

1. Caruso dott. Antonio . . . . punti 79,08 su 132
2. Ruggeri dott. Angelantonio . . . » 77,95 »
3. Fuscà dott. Cesare . . . . . » 75,78 »
4. Mistrangelo dott. Pio . . . . » 75,60 »
5. Calistri dott. Umberto . . . . » 74,72 »
6. Dell'Isola dott. Erasmo . . . . » 74,43 »
7. Finarelli dott. Arnaldo . . . » 74,42 »
8. Piccoli dott. Bruno . . . . » 74,27 »
9. Zingaretti dott. Vincenzo . . » 74,13 »
10. Coverlizza dott. Mario . . . » 73,72 »
11. Pasquale dott. Giusto . . » 73,68 »
12. Medicamento dott. Umberto . » 73,35 »
13. Palmieri dott. Lazzaro Giorgio . . » 73,23 »
14. Fedele dott. Antonino . . » 72,50 »
15. Gioia dott. Giacomo . . » 72,47 »
16. Fioretti Renato . . . » 72,43 »
17. Casale dott. Umberto . . . . » 72,22 »
18. Salzano dott. Antonio . . . » 72 — »
19. Bondioli Eligio . . . . » 71,72 »
20. Fiora dott. Sergio . . . . » 71,56 »
21. Verga dott. Vincenzo . . . . » 71,16 »
22. Vaccarella dott. Giuseppe . . . » 71,08 »
23. Spani dott. Tommaso . . . . » 71,06 »
24. Pittà dott. Giuseppe . . . » 70,96 »
25. Greco Arturo . . . » 70,60 »
26. Cacciotti Sergio . . . » 70,58 »
27. Bonini Celso . . . . . » 69,05 »
28. Bartelloni dott. Manlio . . . » 69,86 »
29. Mastrangelo Domenico . . . » 69,80 »
30. Sacchitelli dott. Mario . . . » 69,63 »
31. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 68,57 »
32. Mammini Domenico . . . » 68,16 »
33. Preteroti Bruno . . . . » 67,66 »
34. Montagano Mario . . . . . » 67,58 »
35. Tricomi Quintino . . . . . » 67,50 »
36. Gasponi Vittorio . . . . . » 67,10 »
37. Pettinicchio dott. Matteo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 67 — »
38. Bernardi Celio . . . . . . » 67 — »
39. Bartolomei Adelmo . . . . . » 66,87 »
40. Salani dott. Aroldo . . . . » 66,63 »
41. Marinozzi Mario . . . . . » 63,70 »
42. Pellei Athos . . . . . . » 63,66 »
43. Pastore dott. Ettore . . . . » 63,31 »
44. Gennari Dante . . . . . . » 62,50 »
45. Bolanelli dott. Fernando . . . » 59,73 »
46. Perruggino Giovanni . . . . » 59,66 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(10498)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Foggia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 46, del 17 novembre 1966, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 luglio 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Foggia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(10564)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Como.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 46, del 17 novembre 1966, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 luglio 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da pua prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Como, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(10565)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 46; del 17 novembre 1966, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 luglio 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Bergamo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(10566)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1401 in data 18 maggio 1966, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Belluno, anno 1966;

Visto il proprio decreto n. 2400 del 12 ottobre 1966, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice;

Visti i verbali e la graduatoria formulata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti gli articoli 25 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nei Consorzi veterinari di Alleghe-Fonzaso e Quero della provincia di Belluno:

1. Burgnich Bruno . . . . punti 69,28
2. Beneventi Gregorio . . . . » 65,67
3. Giammanco Salvatore . . . . . . » 61,71
4. Cacitti Dante . . . . » 59,72
5. Rossini Carlo . . . . » 58,66
6. Golinelli Carlo . . . . » 57,89
7. Bocchini Enrico . . . . » 55,50
8. Jannetti Renato . . . . » 54,33
9. Ambrosini Giulio . . . . » 52,00
10. Floreancig Riccardo . . . . » 44,50
11. Pezzani Claudio . . . . » 44,00

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 9 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2635 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno, anno 1966;

Viste le domande dei singoli concorrenti, nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Burgnich Bruno, Consorzio veterinario tra i comuni di Alleghe, Colle S. Lucia, Pieve di Livinallongo, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore;

Beneventi Gregorio, Consorzio veterinario tra i comuni di Fonzaso, Arsiè, Lamon, Sovramonte;

Giammanco Salvatore: Consorzio veterinario tra i comuni di Quero, Alano, Vas.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 9 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(10386)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.